10 Febbraio 2021

PRIVACY: legittima l'indicazione dei nomi delle persone fisiche socie di una s.n.c. segnalata alla Centrale Rischi

Roma, 10 febbraio 2021 – La **Corte di Cassazione**, con **ordinanza n. 28720/2020**, ha confermato la correttezza del comportamento di una banca che aveva segnalato alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia i nominativi dei soci illimitatamente responsabili per il "past due" di una s.n.c.

I soci in questione avevano lamentato che la segnalazione dei loro nominativi alla Centrale Rischi fosse lesiva del loro diritto alla privacy ed avevano proposto opposizione avverso il provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali che, invece, aveva avallato l'operato della banca.

La Corte di Cassazione, chiamata a dirimere la vicenda, ha chiarito che la **segnalazione dei dati personali dei soci non può ritenersi lesiva del loro diritto alla privacy**, in quanto la banca era tenuta ad effettuare la segnalazione per ottemperare ad un obbligo previsto dalla normativa regolamentare di settore.

Infatti, al fine di consentire agli intermediari una completa ed accurata valutazione del merito creditizio la normativa della Banca d'Italia prevede la rilevazione in Centrale Rischi anche delle forme di coobbligazione, ossia le relazioni giuridiche fra più soggetti solidalmente responsabili dell'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti degli intermediari, che emergono in via indiretta solo quale effetto delle segnalazioni relative al debitore principale.

Di conseguenza il trattamento dei dati personali dei soci persone fisiche è stato ritenuto legittimo, in quanto tali soggetti erano stati segnalati dalla banca non in proprio, ma quali coobbligati della società (nella specie s.n.c.) legata al rapporto bancario a cui atteneva il credito scaduto/sconfinante.

_____

DISCLAIMER
Il presente comunicato è divulgato a scopo conoscitivo per promuovere il valore dell'informazione giuridica. Non costituisce un parere e non può essere utilizzato come sostitutivo di una consulenza, né per sopperire all'assenza di assistenza legale specifica.